

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO-EDUCATIVI E AD ALLOGGI SOCIALI

FAQ n.20

Per un edificio regolarmente collaudato (vecchia normativa) è obbligatoria la verifica sismica, secondo le NTC 2008, anche se non si eseguono lavori di tipo strutturale/o che possono variare il comportamento strutturale dell'edificio?

Risposta

No, se è già regolarmente collaudato per quella destinazione d'uso. La verifica sismica è infatti finalizzata a valutare la sicurezza dell'immobile. Essa dovrà essere effettuata nei casi in cui ricorrano le condizioni e con le modalità descritte ai paragrafi 8.3 ed 8.4.1 delle NTC08.

FAQ n.21

Dove si trovano le indicazioni relative al protocollo ITACA a cui fare riferimento?

Risposta

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://registro.iisbeitalia.org/>

FAQ n.22

In relazione al contratto di comodato d'uso, si chiede se esso debba essere regolarmente registrato già all'atto di invio della domanda di finanziamento?

Risposta

In base a quanto stabilito al punto 7 dell'art.6 dell'Avviso, "Le spese di cui al comma 1 sono altresì ammissibili se riferite a immobili per i quali l'Amministrazione comunale disponga di un valido contratto di locazione, di durata non inferiore a 9 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo.". Con ciò si intende, che l'amministrazione deve già possedere un valido contratto di comodato d'uso al momento della presentazione della domanda di contributo.

FAQ n.23

Per quanto concerne lo specifico criterio di premialità "*utilizzo e recupero di immobili comunali non utilizzati*", basta una semplice dichiarazione dell'ente locale, nella persona del legale rappresentante pro tempore e/o del RUP, a certificare che l'immobile è inutilizzato?

Risposta

Si.

FAQ n.24

E' necessario presentare un Piano di Gestione della struttura?

Risposta

La documentazione da presentare per accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso è quella indicata all'art.11 dell'Avviso e indicata anche nel formulario. Non è necessario produrre ulteriore documentazione.

FAQ n.25

Per l'azione 9.4.1, quale protocollo Itaca bisogna usare?

Risposta

Se gli alloggi sono effettivamente delle unità abitative indipendenti, assimilabili a un condominio, occorre applicare il protocollo completo, indipendentemente dalla superficie

complessiva; se gli alloggi sono in effetti delle camere da letto, l'intervento può essere considerato un edificio monofamiliare, con l'applicazione del protocollo ridotto, se la superficie complessiva è inferiore a 500 mq.

FAQ n.26

Come deve essere redatto il Verbale della Conferenza dei Sindaci?

Risposta

Deve riportare un ELENCO CONTRASSEGNA TO DA PRIORITA'

(esempio:

1. Intervento A nel Comune di XXXX
2. Intervento B nel Comune di YYYY
3. Intervento C nel Comune di ZZZZ)

FAQ n.27

Per l'azione 9.4.4, bisogna allegare verifica sismica e relazione di prevalutazione ITACA anche se non si eseguono interventi di tipo strutturale?

Risposta

Come specificato nel Decreto n. 11408 del 16 ottobre 2017 - Chiarimenti documentazione azione 9.4.4., reperibile sulla pagina web del bando, per l'azione 9.4.4 è necessario presentare verifica sismica e relazione di prevalutazione itaca solo nel caso in cui si effettuino interventi di tipo strutturale.

FAQ n.28

Nella tabella di calcolo dei punteggi, per l'Azione 9.3.5, cosa si intende per "superficie lorda oggetto di intervento"? È da considerare solo la superficie lorda dell'edificio in sé o è necessario considerare anche la superficie esterna di pertinenza essendo anche quest'ultima oggetto di intervento?

Risposta

Si intende la superficie lorda dell'immobile, quindi l'esterno non entra nel calcolo.

FAQ n.29

Se un ente concorre con due progetti ricadenti in due linee d'Azione differenti, è necessario effettuare due registrazioni sulla piattaforma? Una per ogni linea d'Azione?

Risposta

No. La registrazione consente l'invio di una domanda per ogni azione.

FAQ n.30

Come mai nel Quadro economico riportato nell'Allegato 2 – Formulario, gli oneri per la manodopera sono scorporati?

Risposta

L'art. 23 "livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" comma 16 del D. Lgs. 50/2016 esplicita come "*per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in*

considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. Si rammenta inoltre come, a seguito dell'introduzione del D. Lgs.56/2017 l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 prevede come "nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#). integrato ". Alla luce di quanto sopra, laddove il livello di progettazione proposto nell'istanza per la partecipazione all'avviso consenta l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto che dovrà eseguire i lavori (esecutivo ovvero definitivo laddove previste procedure di appalto ai sensi dell'art. 53 c. 1 bis del D. Lgs 50/2016) risulterà necessario esporre nel quadro tecnico economico i costi della manodopera da assoggettare comunque a ribasso.

FAQ n.31

Come mai nel Quadro economico riportato nell'Allegato 2 – Formulario, al punto 6.3 viene riportata la voce "Trasporto a discarica" tra le voci del punto n. 6 "Imprevisti e altro"? Ciò comporta, quindi, che tali oneri non vanno riportati in computo e, dunque, tra i lavori a base d'asta voce n. 1 del suddetto Quadro Economico?

Risposta

Com'è noto, gli oneri per il conferimento a discarica sono ordinariamente esposti nei prezzi regionali e ricompresi fra le somme da assoggettare a ribasso nell'ambito del computo metrico dei lavori.

Ciò nonostante si può rilevare la presenza di fattispecie di voci di costo afferenti al conferimento a discarica che non vanno esposte nel computo metrico, bensì fra le somme a disposizione.

A titolo esemplificativo tali fattispecie possono fare riferimento a:

- gli oneri per il costo del trasporto di materiali speciali per i quali la stazione appaltante può determinarsi nell'attivazione di una procedura terza da quella a base d'appalto per i lavori;
- gli oneri relativi al costo relativo al conferimento a discarica che l'impresa aggiudicataria dei lavori erogherà al soggetto gestore della discarica e che potrà essere rimborsato da parte della stazione appaltante nella sua totalità e senza l'applicazione del ribasso.

Laddove ricorrano tali fattispecie il quadro economico del progetto dovrà pertanto esporre i relativi importi.

FAQ n.32

Le voci arredi e attrezzature perché non sono inserite nel QTE generale?

Risposta

In premessa si specifica che le voci afferenti agli arredi ed alle attrezzature, come da prassi possono essere ricomprese nel QTE di un progetto secondo due modalità:

1. Inserimento nell'importo lavori a base d'asta e, quindi, nel computo metrico estimativo del progetto (secondo questa modalità gli arredi/attrezzature saranno prodotti o forniti direttamente dal soggetto aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica per i lavori);
2. Inserimento fra le somme a disposizione (secondo questa modalità la stazione appaltante effettuerà una distinta procedura di evidenza pubblica per acquisire gli arredi e/o le attrezzature).

Alla luce di quanto sopra, laddove ricorra la modalità 1 non sarà fornita specifica evidenza di tali beni nel QTE e gli stessi saranno comunque adeguatamente dettagliati nella tabella di cui al punto B.3.2.2; laddove ricorra la modalità 2 la somma degli stessi sarà esposta al punto 11 del QTE (Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione) e, comunque, dettagliatamente specificata nella suddetta tabella B.3.2.2.

FAQ n.33

Nell'avviso si fa riferimento ad un possibile finanziamento nell'ambito dell'azione 9.4.2. Considerato che si vuole far ricorso a questa azione si chiede come si debba procedere.

Risposta

Al momento, è richiesto solo di descrivere il progetto sociale che si intende attuare nell'immobile oggetto di intervento. Quando sarà pubblicato il Bando a valere sull'azione 9.4.2 sarà possibile presentare specifica domanda di finanziamento.

FAQ n.34

L'iva rientra nella somma eventuale di 500 mila euro?

Risposta

Le spese ammissibili previste dall'Avviso sono quelle di cui all'Art. 6 che, al comma 2 stabilisce che "L'IVA sarà ritenuta spesa ammissibile qualora non sia recuperabile dal beneficiario". Le soglie di contributo concedibile di cui all'Art. 8 comma 3 sono da intendersi comprensive di tutte le voci di costo di cui al Quadro Economico di cui al punto B321 del Formulario e quindi anche della quota relativa all'IVA. L'importo complessivo dell'operazione, così come risultante dal quadro di cui al punto B321 del formulario, sarà erogato secondo le modalità previste dall'Art. 14 ed entro i limiti di cui all'Art. 8 del medesimo avviso.

FAQ n.35

Si chiede di chiarire la determinazione del massimale previsto dall'art.6 comma 11 dell'Avviso.

Risposta

In riscontro alla richiesta di chiarimento relativa alla determinazione del massimale previsto dall'art. 6 comma 11 dell'avviso pubblico che, con riferimento alle spese

ammissibili attesta al 10% la percentuale di somme rendicontabili afferenti ai servizi di ingegneria ed architettura affidati a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice si evidenzia quanto segue:

- i compensi per i servizi di ingegneria ed architettura svolti da soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice (di seguito "servizi"), come previsto dal suddetto articolo dell'Avviso, saranno determinati dal soggetto proponente secondo le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2016 "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e, quindi, esposti nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo che sarà presentato nell'ambito dell'Avviso;
- a seguito dell'ammissione a finanziamento, a prescindere dall'importo complessivo che sarà finanziato al progetto (sempre entro i limiti previsti dall'art. 8 dell'avviso) e dell'importo che sarà determinato nell'ambito del Quadro Tecnico Economico del progetto definitivo/esecutivo per i suddetti servizi, non sarà comunque resa ammissibile, in fase di rendicontazione, spesa superiore al 10% dell'importo lavori a base d'asta afferente a tali servizi.

Alla luce di quanto sopra, laddove, nell'ambito del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo l'importo dei servizi dovesse risultare superiore alla soglia del 10%, il beneficiario dovrà garantire, con risorse proprie, adeguata copertura finanziaria alla quota di risorse eccedente tale percentuale e specificarne la natura nell'ambito della determinazione a contrarre per la selezione dei soggetti che dovranno svolgere tali servizi.